

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2521

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, ARMELLA, IANNIELLO, MAGGIONI, MEUCCI,  
PISICCHIO, SANTUZ, SCALIA, SEDATI, STEGAGNINI,  
TASSONE, VERNOLA, ZOPPI

*Presentata il 9 novembre 1978*

Interpretazione autentica degli articoli 2, 3 e 4 della legge  
24 maggio 1970, n. 336, recante benefici per i dipendenti  
pubblici ex-combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336, il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 di detta legge ha avuto applicazione pratica anche ai fini del trattamento di pensione che rientra tra le prestazioni dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, comprese le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione generale predetta e relative gestioni speciali.

In merito, durante il lungo periodo trascorso si è consolidata come prassi costante resa esecutiva ai vari livelli amministrativi e dei competenti organi di controllo, l'indiscussa certezza generale circa la legittimità della citata applicazione, divenuta uno dei punti fermi di riferimento per ogni e qualsiasi adempimento conseguenziale.

Una rilevante conferma in tale senso è rappresentata, tra l'altro, dalle varie de-

libere — approvate dai competenti dicasteri vigilanti —, con cui lo stesso Istituto nazionale previdenza sociale ha regolato la materia uniformemente ai pareri espressi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai competenti ministeri.

A tale uniforme orientamento ufficiale sono state ovviamente condizionate le domande di collocamento a riposo anticipato avanzate dagli interessati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Pertanto, nella volontà espressa dai richiedenti si configura anche un pregiudiziale rapporto di inscindibilità tra la domanda di collocamento a riposo e l'applicazione dei conseguenti benefici anche ai fini del trattamento di pensione rientrante nelle prestazioni dell'AGO.

Improvvisamente, una recente sentenza della Corte di cassazione (la n. 4247 del 1978) conclude: « Escluso, quindi, che il beneficio dell'aumento di servizio previsto

dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, possa essere applicato ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia spettante in base al rapporto di Assicurazione generale obbligatoria ».

È fondamentale rilevare che con la predetta conclusione la Suprema Corte presume di avere ragionevolmente individuato la volontà del legislatore partendo dal dichiarato assunto che: « l'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non contiene, per quanto riguarda il beneficio previsto dall'articolo 3 alcuna indicazione idonea a far ritenere che si sia inteso applicare lo stesso beneficio ad istituti estranei al trattamento di fine rapporto di impiego ».

Si è pertanto creata una situazione tipica che rende non solo opportuna, ma necessaria la funzione del Parlamento di definire in forma di « interpretazione autentica » la volontà che ha inteso esprimere il legislatore, anche in considerazione delle evidenti conseguenze di vario ge-

nera e di notevole portata inevitabilmente connesse a detta situazione.

È appena il caso di aggiungere che nella circostanza l'interpretazione autentica risulta anche l'unico mezzo per fornire ai competenti organi esecutivi e giudicanti una più idonea completezza di elementi rispondenti all'esigenza di interpretare esattamente la norma legislativa.

A tale scopo, nella certezza di operare in termini di scrupolosa obiettività e di fedele testimonianza confortata da quanto inequivocabilmente emerge dagli atti parlamentari relativi alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, si sottopone al vostro esame per una urgente approvazione l'articolo unico della presente proposta di interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in rapporto all'applicazione dei benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della stessa legge, ai fini anche della pensione a carico dell'AGO e delle altre forme obbligatorie di previdenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'estensione disposta dall'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, include l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 della stessa legge anche sul trattamento di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta.

L'applicazione di cui al precedente comma opera congiuntamente anche ai fini di eventuali prestazioni pensionistiche previste per legge, regolamento o contratto collettivo di lavoro e aventi funzione integrativa o aggiuntiva del trattamento di pensione a carico del regime generale.